



il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N. 0007837

del 25/05/2018




Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile del Settore Patrimonio e Infrastrutture
Alle OO.SS
Al CUG
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 575/2018 del 14/05/2018 – Allegato G al Verbale n. 03/2018 concernente: Regolamento per la videosorveglianza.


FULVIO PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 575/2018

Allegato G al Verbale n. 03/2018

Oggetto: Regolamento per la videosorveglianza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 7 del 15/1/2016;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016;
- in relazione alla necessità di pervenire a una disciplina omogenea dei sistemi di video sorveglianza in tutte le sedi dell'Ente;
- visto l'Accordo sindacale intervenuto in materia in data 21/3/2018;
- visto il Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e il Provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante della Protezione dei dati Personali del 29/4/2004;
- udita la relazione del Direttore degli Affari amministrativi e del Personale;
- udita la nota integrativa del Direttore Generale, in ordine al Regolamento sulla *privacy* UE 679/2016, che acquisirà piena efficacia a far data dal 25 maggio 2018, e relativamente alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO) di INGV, con Decreto n. 103 del 09 aprile 2018;

DELIBERA


L'approvazione del Regolamento per la videosorveglianza nel testo allegato alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento verrà emanato, con proprio Decreto, dal Presidente dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito WEB istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 14/05/2018


La segretaria verbalizzante
(Avv. Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA



Art. 1 - Principi generali e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza, attivato dall'INGV presso le proprie sedi come da planimetrie allegato al presente Regolamento e con l'adeguamento delle altre sedi, previo stanziamento di risorse finanziarie da parte di INGV e previa richiesta del Regolamento di Videosorveglianza vigente nelle sedi gestite e/o di proprietà di altri Enti, affinché tali attività si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale.


Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate, mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali dell'INGV, Ente di Ricerca e Organo di Protezione Civile, preposto alla sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale così come stabilito dal D.lgs. n. 381/1999.

Il sistema di video sorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- al monitoraggio degli accessi esterni e interni, e di transito, delle sedi di Catania, di Portovenere, di Bologna, di Grottaminarda e di Roma (Via di Vigna Murata, 605) in parola, tutelando, in tal modo, i lavoratori, gli ospiti, i visitatori e i collaboratori e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- al controllo di determinate aree definite sensibili ed essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'INGV, come definite all'art. 2.1, lett. m dello Statuto;
- a tutela dei beni di proprietà dell'Ente.

Per tutto ciò che è non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento generale sulla video sorveglianza adottato dal Garante della protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.




Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa delle sedi dell'Ente sopraindicate, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventuali;
- per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per "titolare", l'Ente Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- per "aree sensibili", aree di attività a rischio, ovvero delle attività dell'Ente sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sulle aree interne ed esterne delle suddette Sedi INGV di Catania, di Portovenere, di Bologna, di Grottaminarda e di Roma (Via di Vigna Murata 605) e collegato, per quanto riguarda la zona cosiddetta "Sismos" alla centrale operativa della Società di Vigilanza preposta al controllo.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati per cui si rinvia alle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Il sistema di video sorveglianza comporta esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevato mediante riprese che, in base all'installazione dei video registratori digitali, interessano soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area stessa.


E' espressamente vietato utilizzare l'impianto di video sorveglianza per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori dell'Ente, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 maggio 1970, n. 300).

E' cura del titolare e del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad. es. gli uffici, i laboratori i bagni e i luoghi dove si consumano cibi e bevande nel corso delle pause lavorative.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di altra natura.

Art. 5 - Notificazione preventiva al garante

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - Responsabile

Il/La Responsabile delle predette Sedi, o altra persona nominata dal titolare del trattamento, è individuato/a quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), da nominare con apposito atto dell'Ente, per una durata di tre anni. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte della persona designata, previa approvazione del legale rappresentante dell'Ente.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazioni.


Gli incaricati del trattamento dati, nominati dal Presidente, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Gli incaricati andranno nominati tra il personale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi ed, in ogni caso, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione e alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Sala Controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Personale autorizzato ad accedere alla Sala Controlli

L'accesso alla Sala Controllo, così come identificate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, è consentito solamente, al personale della Vigilanza in servizio, autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

Possono essere autorizzati all'accesso alla Sala Controllo solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.

Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.


Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto

Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali


I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, ossia per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, come previsto dal successivo comma 8;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Successivamente l'impianto potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante apposite comunicazioni da parte del Presidente.

Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. In questa sede le immagini saranno registrate in digitale su hard disk e saranno visualizzate sui monitor, così come identificati al predetto articolo 4.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata in un locale chiuso. In questo locale, le immagini saranno registrate su supporto



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

digitale da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.

I videoregistratori digitali non consentono la video sorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non preventivamente classificati.

Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 10, punto 1 del presente regolamento. Al termine del periodo stabilito il sistema di video registrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

I dati personali oggetto di trattamento vengono trattati secondo quanto stabilito al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, e in modo particolare, in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.


L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione a un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria in relazione a un attività investigativa in corso.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dall'art. 34 del Codice sulla Privacy.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private, attraverso la nomina di un soggetto deputato al suddetto controllo, il quale valuta l'operato degli



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

addetti ai lavori e segnala al responsabile le eventuali violazioni delle consegne.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all' articolo 10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Presidente.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.


Il responsabile del trattamento, si obbliga ad affiggere, in luogo adatto, un modello semplificato di informativa "minima" agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) consistente in un'immagine stilizzata (ALL. A), per le aree esterne e interne alla Struttura video sorvegliate, nonché a procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, alla redazione e all'affissione di un avviso circostanziato che riporti notizie relative al trattamento dei dati personali, da apporre esclusivamente nelle aree esterne e interne alla Struttura (ALL. B) e alle planimetrie riportanti la disposizione delle telecamere (ALL. C - ALL. D - ALL. E - ALL. F - ALL. G - ALL. H - ALL. J) e delle aree inquadrature.

Il responsabile del trattamento, si obbliga, altresì, a comunicare agli interessati l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con anticipo di 10 (dieci) giorni, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi.

Art. 12 - Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia.

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.


Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella Sala Controllo situata presso le sopraelencate sedi di INGV. Alla sala, ubicata all'interno di ogni suddetta sede dell'Istituto in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Modalità da adottare per i dati video ripresi

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Per le sedi in fase di allestimento, saranno destinate risorse finanziarie al fine di ultimare l'adeguamento dei locali. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.


L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema dell'INGV e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato in appositi locali, nel quale sono riportati a opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 16 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, l'INGV effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali, per massimo cinque giorni.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.


Art. 17 - Procedura per l'accesso alle immagini

Per accedere ai dati e alle immagini, l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento e il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Art. 18 - Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'INGV a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e a ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Art. 22 - Provvedimenti attuativi

Compete al Presidente l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'informativa per gli interessati, la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni altra ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del Personale e del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet dell'INGV.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito Istituzionale dell'INGV.

Art. 25 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali


La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 26 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.


Elenco Allegati:

- A. Cartello di avviso da apporre nelle aree videosorvegliate;
- B. informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);
- C. planimetria Sede INGV di Catania - Piazza Roma 2;
- D. planimetria Sede INGV di Portovenere - Via Pezzino Basso 2;
- E. planimetria Sede INGV di Bologna - Via Donato Creti 12;
- F. planimetria Sede INGV di Grottaminarda - Contrada Ciavolone;
- G. planimetria Sede INGV di Roma - Via di Vigna Murata 605;
- H. planimetria Sede INGV di Milano - Via Bassini 15;
- I. planimetria Sede INGV di Ercolano - Contrada Osservatorio;
- J. planimetria Sede INGV di Napoli - Via Diocleziano 328.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ALL. A




AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è stata effettuata da

per motivi di **SICUREZZA**

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia


ALL. B

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), del Provvedimento sulla video sorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004 e dell'art. 11 del presente Regolamento per la disciplina della video sorveglianza, approvato con Delibera CdA n. ___/2018 del ___/___/2018, l'INGV comunica che ha attivato un servizio di video sorveglianza che comporta il possesso dei dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati, si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze di sicurezza delle persone ed, in ultimo, dei beni, stante le finalità istituzionali dell'Ente dirette al Servizio di monitoraggio sismico e vulcanico del territorio nazionale, in qualità organo di Protezione Civile e delle attività di ricerca e tecnologiche;
- le rilevazioni vengono effettuate a mezzo di video camere installate esclusivamente nei luoghi, espressamente e adeguatamente segnalati da appositi cartelli, e in particolare, presso gli accessi esterni e interni alla Struttura;
- i dati personali verranno trattati su supporto digitale e conservati per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, superato il quale gli stessi verranno definitivamente cancellati, salvo eccezionali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso si debba adire a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- le immagini saranno registrate in digitale su hard disk e saranno visualizzate su due gruppi di monitor situati in luoghi di accesso limitato e regolamentato;
- per le finalità proprie del trattamento, i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento dei dati e del personale amministrativo adibito presso la Struttura soggetta a video sorveglianza, in qualità di incaricato;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Ente INGV "Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" con sede legale in Via di Vigna Murata 605;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. _____, giusta nomina con Decreto del Direttore Generale n. ___/2018 del ___/___/2018;
- relativamente ai dati medesimi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito riportato) nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato:

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- *dell'origine dei dati personali;*
- *delle finalità e delle modalità di trattamento;*
- *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici;*
- *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
- *dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere :*

L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.